



COMUNE DI TRESIGALLO

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 28-02-2018

Adunanza Ordinaria – Seduta Pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI); CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 20:55 nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Presenti/ Assenti
Brancaleoni Andrea	Presente
Perelli Mirko	Presente
Canella Rita	Presente
Marra Emanuela	Presente
Giglioli Stefano	Presente
Azzalli Nicola	Presente
Lunghi Marco	Presente
Mazzini Simone	Assente
Marchi Paola	Presente
Pusinanti Paola	Presente
Cavallini Valeria	Presente
Capozzi Sandra	Presente
Marchetti Omar	Assente

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

Assiste il Segretario Comunale Iannetta Vanessa, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Brancaleoni Andrea assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri:

Deliberazione n. 7 del 28-02-2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione consigliere n. 10 del 17.03.2016 è stato adottato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC - TASI), ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

Richiamata la delibera consiliare n. 8 del 01.02.2017 con la quale sono state determinate le aliquote relative alla TASI per l'anno 2017 come segue:

- a) Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
- b) Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 (non soggetti ad IMU): aliquota pari all'1 per mille;
- c) Altri immobili diversi dai precedenti: aliquota pari a zero;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2017;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze

e
”.

Richiamato il decreto Ministeriale del 28/02/2018 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso anch'esso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamati e recepiti la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri comunali che hanno preso parte al dibattito, riportati all'interno del verbale di deliberazione n. 7, approvato in data odierna;

Preso atto della discussione in aula come da trascrizione della registrazione audio in allegato (all. a);

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Pusinanti, Capozzi, Cavallini)

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di determinare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2017:

a) Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;

- b) Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011(non soggetti ad IMU): aliquota pari all'1 per mille;
- c) Altri immobili diversi dai precedenti: aliquota pari a zero;

di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2018, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1 gennaio 2018;

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Pusinanti, Capozzi, Cavallini)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Brancaleoni Andrea

IL SEGRETARIO
Iannetta Vanessa